



STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita con sede in Verona, una Società Cooperativa agricola denominata "Condifesa Verona CODIVE Società Cooperativa" in sigla "CONDIFESA VERONA CODIVE", di seguito anche "Società", quale Organismo collettivo di difesa ai sensi della normativa vigente, con sede nel comune di VERONA all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese di Verona
2. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione può essere trasferita la sede sociale nell'ambito del comune di Verona; possono essere istituite, trasferite o soppressesedi secondarie, unità locali, sedi amministrative, in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso è deliberato dall'assemblea.
3. Aderisce a ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma.

ART. 2 DURATA

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

ART. 3 SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE

1. La società è retta disciplinata ed opera secondo i principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, senza fini di lucro.
2. La società si propone di perseguire la promozione dell'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei Soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole socie.
3. A tal fine la Società realizza in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizoozie, le fitopatie, infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.
4. In particolare la Società, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove e realizza in favore dei soci:

- a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;
 - b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 3;
 - c. la costituzione di fondi di mutualità nonché l'adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale ad iniziative mutualistiche anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento dell'oggetto sociale
 - d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;
 - e. il monitoraggio e la diffusione di dati agrometeorologici, fitopatologici o di qualunque altro dato ed informazioni utili alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi;
 - f. la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;
 - g. l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione dei soci;
 - h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale nell'interesse dei soci e per l'incremento dei servizi alle imprese agricole.
5. La società può operare anche con terzi, nel rispetto dei requisiti della mutualità prevalente a norma degli artt. 2512 e seguenti c.c., pertanto:
- a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) non può remunerare gli eventuali strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59 e s. m.i..
6. La società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e aderire, partecipare, costituire società, enti ed associazioni, fondi di mutualità le cui finalità concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 4 REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative in particolare al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile, alle sanzioni applicabili ai soci, al funzionamento dei fondi mutualistici, alle elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, sono disciplinati con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea.

TITOLO III - SOCI

ART. 5 SOCI COOPERATORI

1. Il numero dei soci è illimitato; possono essere ammessi gli imprenditori agricoli che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., in forma individuale o collettiva.
2. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti.
3. Possono altresì aderire nei limiti consentiti dalla legge persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi della società.

ART. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'aspirante socio deve presentare domanda scritta, anche in forma digitale, al Consiglio di Amministrazione.
2. La domanda deve riportare dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal consiglio di amministrazione, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.
3. Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata a r. o PEC indirizzata alla società.
4. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:
 - a. osservare le norme dello statuto e dei regolamenti;
 - b. effettuare i versamenti di tutti i contributi previsti dallo statuto;
 - c. adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi della Società, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia nell'assolvimento degli obblighi contributivi.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti i dati ed il possesso dei requisiti dichiarati.
6. Il socio è tenuto a comunicare immediatamente le eventuali variazioni alle informazioni fornite, che acquistano efficacia dal momento della loro ricezione da parte della Cooperativa. In caso di ritardo o di omissione di tali comunicazioni la

società potrà egualmente esigere il pagamento di quanto dovuto in base alle precedenti dichiarazioni, salvo rettifiche o integrazioni d'ufficio.

7. Il consiglio di amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta.

8. Si applica per quanto non previsto dal presente statuto l'art. 2528 c.c..

ART. 7 OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono obbligati:

a. all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

b. a sottoscrivere almeno un'azione di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) entro il termine stabilito e versare il relativo valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo;

c. qualora assicurino le produzioni, a versare un contributo annuale destinato alla copertura assicurativa e alle spese di funzionamento della Società, determinato dal consiglio di amministrazione, in base ai criteri stabiliti dall'assemblea;

d. qualora non assicurino le produzioni, a versare un eventuale contributo annuale destinato alla copertura delle spese di funzionamento della Società, determinato dal consiglio di amministrazione, in base ai criteri stabiliti dall'assemblea;

e. a versare i contributi per la costituzione ed il funzionamento di fondi mutualistici, deliberati dall'Assemblea e dagli organi competenti;

f. a versare, in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi, un contributo nella somma stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di sanzione;

g. a versare eventuali altri contributi per iniziative specifiche.

2. Il versamento del valore delle azioni sottoscritte e dei contributi avviene secondo i termini e con le modalità stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

ART. 8 SUCCESSIONE

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal defunto causa nei confronti della Società.

2. Gli eredi hanno diritto di ottenere, sulla base della documentazione stabilita dal consiglio di amministrazione, comprovante la loro qualità di eredi, il rimborso delle azioni interamente liberate. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale ha avuto luogo l'apertura della successione e comunque mai in misura superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione non comprende nessuna altra somma versata a titolo di contributo o di sovrapprezzo.

3. In caso di comunione ereditaria, gli eredi, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di apertura della successione devono indicare un rappresentante comune nei confronti della società. Se non viene comunicato il nome del rappresentante

- nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società a uno degli eredi sono efficaci nei confronti di tutti.
4. Al socio defunto possono subentrare gli eredi a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione e presentino la relativa domanda entro il termine di sei mesi dall'apertura della successione.
 5. Nel caso di società o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche, il rapporto può proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.
 6. Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che devono essere presentate entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'evento.
 7. Il rapporto sociale non è trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi.

ART. 9 SANZIONI

1. Al socio che non adempie le obbligazioni assunte o non esegue le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione a tempo determinato dai diritti sociali, fermi gli obblighi assunti;
- d) esclusione, nei casi previsti dallo statuto.

2. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 1, sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, secondo modalità stabilite con apposito regolamento e, limitatamente alle sanzioni di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1, con provvedimento motivato, da notificare, con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa delibera.

3. Il provvedimento di esclusione è deliberato, dal Consiglio di Amministrazione nei casi e secondo le modalità indicate al successivo art. 11.

ART. 10 RECESSO

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata a/r o PEC al Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al recesso e provvede, in conseguenza, nell'interesse della Società.

3. Il recesso ha effetto — sia per quanto riguarda il rapporto sociale, sia per quanto concerne il rapporto mutualistico — dalla data di accoglimento del recesso da parte del Consiglio di Amministrazione, che deve esaminare la relativa dichiarazione del

Socio entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il recesso si intende accolto anche qualora, decorsi 30 giorni dal ricevimento della relativa dichiarazione del Socio, il Consiglio di amministrazione non si sia pronunciato in senso negativo sulla stessa (silenzio – assenso).

4. Nel caso di cui al precedente comma 1 lettera a) il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, documentandola in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato.

5. Il socio receduto è in ogni caso obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi ancora dovuti alla Società secondo i termini e con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11 ESCLUSIONE

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) perda i requisiti per l'ammissione;
- c) non adempia gli obblighi assunti previa intimazione degli organi competenti ad adeguarsi entro il termine stabilito;
- d) non osservi lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) con la propria condotta rechi danno morale o materiale alla società;
- f) non abbia aderito ad alcuna forma di copertura, assicurativa o mutualistica, deliberata dalla Società per almeno 5 (cinque) anni.

2. Lo scioglimento del rapporto, limitatamente ad un socio, può avvenire anche negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e seguenti del codice civile.

3. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro venti giorni dall'adozione della delibera da parte del consiglio di amministrazione.

4. Il socio escluso è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi ancora dovuti alla Società secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale, la liquidazione delle azioni avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale si è verificata la causa di scioglimento e comunque mai in misura superiore all'importo effettivamente versato. La liquidazione non comprende nessuna altra somma versata a titolo di contributo o di sovrapprezzo.

2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, nel termine di 1 (uno) anno dall'evento che l'ha

motivata. Scaduto il termine, l'importo delle azioni, al valore predetto, è devoluta totalmente al fondo di riserva legale.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale nel quale ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto.

TITOLO IV - PATRIMONIO - BILANCIO

ART.13 PATRIMONIO

1) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali di valore nominale non inferiore a € 25 ciascuna;

b) dalla riserva legale;

c) dalle riserve statutarie ordinarie e straordinarie;

d) da erogazioni e donazioni effettate in favore della Società;

e) da beni mobili, immobili e da valori acquisiti a qualsiasi titolo.

2. Il consiglio di amministrazione può deliberare di non emettere titoli azionari rappresentativi del capitale.

3. Il patrimonio sociale non è ripartibile fra i soci, né durante l'esistenza della Società né all'atto dello scioglimento.

ART. 14 AZIONI

1. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo, non possono essere cedute a soci o a terzi o, comunque, negoziate con effetto verso il Consorzio.

2. Ai sensi dell'art.2346, primo comma, c.c., è esclusa l'emissione dei relativi titoli.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e predispone una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e un prospetto delle attività annuali da svolgere.

3. Il bilancio è posto a disposizione dei soci, presso la sede del Consorzio, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione delle Assemblee separate, ove convocate, o dell'assemblea generale.

4. Il bilancio è sottoposto dal consiglio di amministrazione all'approvazione dell'Assemblea Generale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, proponendo altresì la destinazione dell'avanzo o la copertura del disavanzo d'esercizio.

5. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei dividendi annuali destinandoli:

a) ai soci nei limiti previsti dall'art. 2514 c.c.;

b) a riserva legale, in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

- c) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- d) per la restante parte a riserve straordinarie.

ART. 16 RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce i termini e le modalità di riscossione dei contributi e delle somme destinate alla copertura assicurativa o mutualistica. E' facoltà del consiglio di amministrazione deliberare il ricorso all'emissione dei ruoli consortili "non erariali" che vengono resi esecutivi dall'Ente impositore secondo le disposizioni di legge. La riscossione può aver luogo anche in due o più soluzioni.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, il socio può proporre opposizione al consiglio di amministrazione, il quale decide entro i successivi 10 (dieci) giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

ART. 17 RISTORNI

1. L'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la distribuzione di ristorni ai soci, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c..
2. La determinazione dei ristorni dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa ed il socio medesimo, secondo quanto previsto in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

ART. 18 ORGANI

1. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo ove costituito;
 - d) il Presidente;
 - e) Il Collegio Sindacale
 - f) i Comitati di gestione dei fondi mutualistici, ove costituiti.

ART. 19 ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni, in regola con il pagamento di tutti i contributi associativi ovvero, in ipotesi di convocazione delle assemblee separate ai sensi del successivo art. 20, dai delegati nominati in senso a tali assemblee.

2.L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare circa l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

3.L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su decisione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale o altrove purchè nel territorio italiano, mediante lettera raccomandata, PEC o mail mediante lettera raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale. In alternativa, la convocazione può essere effettuata, entro lo stesso termine, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano a diffusione almeno provinciale.

4.Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare; la seconda convocazione dell'assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, e comunque trascorse le 24 (ventiquattro) ore successive.

ART. 20 ASSEMBLEE SEPARATE

1. Oltre che nei casi stabiliti dall'art. 2540 c.c., l'Assemblea dei Soci è preceduta da assemblee separate quando deliberato dal consiglio di amministrazione, in particolare se il numero dei soci iscritti al libro soci è superiore a 500 (cinquecento). Il consiglio di amministrazione ne stabilisce il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale dei soci.

2. Le Assemblee separate sono convocate con le forme prescritte dall'art. 2540 c.c. e dal presente articolo; sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente; compito esclusivo delle assemblee separate è l'elezione dei delegati che parteciperanno all'assemblea generale

3. Le assemblee separate eleggono, con sistema proporzionale, un delegato ogni 20 (venti) voti dei soci presenti o rappresentati; se il numero dei voti non è multiplo di 20 (venti) ed il resto supera 10 (dieci), viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere Soci.

4. L'avviso di convocazione, oltre che recare esplicitamente quale argomento all'ordine del giorno la nomina dei delegati, deve riportare le materie oggetto dell'assemblea generale.

5. Nelle assemblee separate ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe. La delega, a pena di invalidità, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

6. I delegati sono nominati per la specifica Assemblea Generale. Non possono essere eletti quali delegati i membri degli organi amministrativi o di controllo, né i dipendenti della Società.

7. L'assemblea parziale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

8. Il Presidente dell'assemblea parziale redige e sottoscrive, al termine dell'assemblea, apposito verbale, che deve contenere i nominativi dei delegati all'assemblea generale

9. Le assemblee separate possono tenersi anche per audio/video conferenza, secondo quanto indicato all'art. 21 del presente Statuto con riferimento all'Assemblea Generale.

ART. 21 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. In Assemblea ad ogni Socio o, in caso di convocazione delle Assemblee separate, ad ogni delegato, spetta un voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute. Il socio o delegato assente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio o delegato mediante delega scritta.

2. L'assemblea generale può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:

a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

3. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

ART. 22 VOTAZIONI

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e in sua assenza o impedimento da un Vice-Presidente o da un consigliere delegato dal Presidente.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. L'elezione degli organi si effettua con voto palese, a maggioranza relativa, ma potrà anche avvenire per acclamazione.
4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti dei soci o delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per la seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore del Consorzio; in caso di impedimento la nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto su apposito libro istituito e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le assemblee straordinarie devono risultare da verbale redatto da un notaio.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ART. 23 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i bilanci della Società, le relazioni, il bilancio sociale nonché il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero dei componenti e determinandone gli emolumenti;
- c) eleggere i membri elettivi del Collego sindacale, eleggerne il presidente, determinandone gli emolumenti;
- d) deliberare le forme di gestione dei rischi e gli strumenti di attuazione delle iniziative per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- e) stabilire i criteri per la determinazione di tutti i contributi posti a carico dei soci;
- f) deliberare la costituzione di fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) approvare i regolamenti di cui al precedente art. 4.
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare l'istituzione e la partecipazione a fondi mutualistici, ed approvare i relativi regolamenti di funzionamento, nonché la partecipazione ad altre iniziative mutualistiche;

j) eleggere i membri dei Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici;

l) deliberare sulle materie attinenti alla gestione della società, riservate alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina del/i liquidatore/i;

c) sulla trasformazione, la fusione o la scissione del Consorzio.

ART. 24 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è composto un numero di membri compreso fra 9 e 12 scelti, in maggioranza tra i soci, secondo quanto deliberato dall'assemblea. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea sulla base di liste sottoscritte da un numero di soci aventi diritto al voto, con le modalità previste da apposito regolamento. I due terzi dei seggi sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti, i rimanenti seggi sono attribuiti alla lista o alle liste che segue nel numero di voti riportati.

3. Non possono essere eletti soci non in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Società; ai consiglieri si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter c.c .

4. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli per cooptazione scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Dette nomine devono essere ratificate dalla prima Assemblea e i membri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio di Amministrazione.

6. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori, viene a cessare l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare con urgenza l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e fino a due Vice Presidenti ed il comitato esecutivo, se costituito. I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a presiedere le assemblee separate e lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza temporanea.

8. Partecipano alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il consiglio di amministrazione riterrà opportuno invitare. I membri del Collegio Sindacale partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

9. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In mancanza del direttore le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente ed individuato anche tra esterni al consiglio

ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario.

2. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, PEC, telegramma, mail con prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun consigliere e ai membri del Collegio sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a due giorni.

3. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio sindacale. Il consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per audio/video conferenza, a condizione che:

a. sia consentito al Presidente del consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

5. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

6. Il Presidente della società presiede il consiglio di amministrazione, in sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Ogni componente il consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

7. I consiglieri che senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio di amministrazione che provvede a sostituirli con la procedura di cui all'art. 25 comma 5 dello Statuto.

8. Il verbale delle adunanze è redatto su apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario, tenuto conformemente agli artt. 2215 e seguenti c.c..

ART. 26 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito della gestione della Società e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea.

2. E' competenza del consiglio di amministrazione, in particolare:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
- c) stabilire la costituzione e revoca del Comitato Esecutivo, determinandone il numero ed eleggendone i componenti, le competenze ed eventuali rimborsi delle spese riconosciute per la carica;
- d) nominare il direttore;
- e) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- f) redigere i progetti di bilancio ed il prospetto delle attività da svolgere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) proporre all'assemblea i criteri per la determinazione dei contributi posti a carico dei Soci e successivamente determinarli specificamente;
- h) deliberare sull'ammissione dei soci; provvedere alla formazione ed aggiornamento degli elenchi dei soci;
- i) deliberare circa l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci,
- j) elaborare i programmi per le attività istituzionali;
- k) approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
- l) attuare le iniziative di copertura delle produzioni dei soci e dei fondi mutualistici;
- m) assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente del Consorzio, fissando mansioni e retribuzioni, sulla base delle proposte del direttore e adottare ogni altro provvedimento relativo al personale;
- n) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrino negli scopi sociali, salvo quelli riservati ad altro organo della società;
- o) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'assemblea

ART 27 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni specificandone i poteri, al comitato esecutivo, se costituito con delibera assembleare, composto dal presidente e da 4 consiglieri, inclusi i vicepresidenti.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente della società e da questi convocato quando lo ritenga necessario. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente all'uopo delegato, o il più anziano di età tra quelli presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella riunione successiva.

ART. 28 PRESIDENTE

1. Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo, se costituito, ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio, la firma sociale e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio stesso. Può conferire mandati generali e speciali.
2. È autorizzato ad effettuare e a riscuotere pagamenti di terzi, compresi i contributi pubblici, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà di nominare avvocati alle liti, attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
3. Nei casi d'urgenza, provvede con i poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione, adottando le relative deliberazioni, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
4. In caso di legittimo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano, oppure da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 29 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto all'interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI ITALIA, valutate preventivamente eventuali condizioni particolari del Consorzio.
2. Tutti i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.
3. In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa il Collegio deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'integrazione

dell'Organo. L'Assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché, sull'adeguatezza, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul concreto funzionamento ed ha i doveri e poteri stabiliti dalla legge.

5. Il Collegio Sindacale esercita, altresì, la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c..

6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Il Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. I suoi membri possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e a controlli. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito libro dei verbali. I membri dell'organo di controllo devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi; esso scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza del loro incarico, i membri che compongono il Collegio Sindacale sono rieleggibili.

ART. 30 DIRETTORE

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura ed è il capo del personale.

2. In particolare, svolge i seguenti compiti:

a. cura, sulla base delle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

b. dirige l'attività dell'Organizzazione, avendo la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, degli eventuali uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede;

c. ha la responsabilità del personale e propone agli organi competenti l'organico e il relativo trattamento economico, ne stabilisce le attribuzioni e propone l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari;

d. esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal consiglio di amministrazione;

e. ha la responsabilità amministrativa e contabile della società;

f. partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

TITOLO VI - FONDI MUTUALISTICI

ART. 31 FONDI MUTUALISTICI

1. Con delibera dell'assemblea possono essere costituiti uno o più fondi mutualistici, cui sono versati i contributi dei soci che abbiano volontariamente aderito ai fondi. I fondi possono beneficiare di contributi dell'Unione Europea, nazionali o regionali, ove previsti.

2. I fondi sono patrimonio autonomo, con destinazione vincolata agli scopi per cui sono stati costituiti, al fine di erogare compensazioni, nei limiti delle disponibilità, soltanto agli imprenditori agricoli aderenti ad essi. I soci non possono far valere su di essi crediti inerenti il rapporto associativo con la Società.

3. Le iniziative mutualistiche sono deliberate dall'assemblea e dal consiglio di amministrazioni, per le rispettive competenze. I regolamenti di gestione sono deliberati dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione. La predisposizione dei testi e l'istruttoria è competenza del comitato di gestione di ciascun fondo.

4. I fondi possono erogare compensazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le norme previste nei regolamenti di gestione.

5. Il controllo sulla gestione è competenza del Consiglio di Amministrazione, quale Comitato di sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

ART. 32 – COMITATI DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

1. La gestione operativa di ciascun Fondo è affidata ad un Comitato di Gestione composto da 3 a 9 membri eletti dall'Assemblea. I membri restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Comitato di Gestione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea, e del consiglio di amministrazione provvede alla gestione operativa del Fondo. Nella prima riunione, dopo l'assemblea che lo ha eletto, il comitato elegge, fra i suoi membri, un coordinatore con il compito tra l'altro di redigere i verbali delle riunioni.

2. Il comitato è convocato presso la sede o altrove nel territorio italiano dal coordinatore quando lo reputi opportuno a mezzo lettera raccomandata, mail a condizione che sia provato l'avvenuto ricevimento o PEC almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inviata ai membri del comitato ed all'organo di controllo. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica certificata o fax. Il comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente dell'organo di controllo.

3. Il comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni normalmente avvengono in forma palese e comunque in modo di garantire l'individuazione dei voti espressi da ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del coordinatore. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a più di

tre riunioni consecutive decadono dall'incarico e sono sostituiti da soci, aderenti al fondo, cooptati. I cooptati restano in carica fino alla scadenza degli altri membri.

ART. 33 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI

1. il comitato è investito della gestione del fondo: in esecuzione delle direttive dell'assemblea il comitato ha il compito di definire annualmente il funzionamento del fondo, proponendo la determinazione dei contributi annuali, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni, che sono approvati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

1. In qualunque caso di scioglimento della cooperativa il patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e s.m.i.

2. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 35 DISCIPLINA APPLICABILE

1. Alla Società si applicano, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, le leggi speciali in materia, le norme che regolano gli Organismi Collettivi di Difesa, nonché le disposizioni del Titolo VI del Codice Civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

2. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la verifica da parte delle autorità competenti a norma delle disposizioni di legge vigenti.